

XVII legislatura

**Le disposizioni dell'A.S.
n. 1687 rilevanti per la
Commissione giustizia ai
fini dell'esame del T.U.
degli AA.SS. nn. 19, 657,
711, 846, 847, 851 e 868**

gennaio 2015
n. 195



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: ---

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Le disposizioni dell'A.S. n.
1687 rilevanti per la
Commissione giustizia ai
fini dell'esame del T.U.
degli AA.SS. nn. 19, 657,
711, 846, 847, 851 e 868**

gennaio 2015
n. 195

a cura di: C. Andreuccioli e L. Borsi

Classificazione Teseo: Criminalità organizzata. Prevenzione del crimine. Corruzione e concussione. Mafia e camorra. Riciclaggio finanziario. Codice e codificazioni. Frode. Elezioni. Consorzi. Bilanci di enti e società. Abuso di potere. Enti privati. Reati contro l'economia e il commercio. Pene detentive. Aggravamento della pena.

AVVERTENZA

Il dossier in esame reca un estratto delle schede di lettura predisposte con riguardo all'esame del disegno di legge governativo n. 1687 ("Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti"), assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

Nel corso dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 19 e altri, presso la Commissione giustizia, il Governo ha presentato al Testo unificato predisposto dal relatore e adottato quale testo base, talune proposte emendative, che riproducono il contenuto di numerose disposizioni dell'AS 1687.

Si è ritenuto pertanto di riportare nel presente dossier le sole schede di lettura relative agli articoli del disegno di legge n. 1687 confluite nelle proposte emendative del Governo citate.

Per una maggiore fruibilità, oltre ad essere stato indicato in ciascuna scheda di lettura, accanto alla indicazione dell'articolo del disegno di legge, il corrispondente emendamento, è stata anche predisposta, in premessa, una tabella delle corrispondenze.

INDICE

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE	11
SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 1 (Em. 3.0.10001) <i>(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)</i> Scheda di lettura.....	17
Articolo 2 (Em. 3.0.10000) <i>(Associazioni di tipo mafioso, anche straniera)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 (Em. 7.10000 e 8.10000) <i>(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 5 (Em. 8.0.10000) <i>(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 6 (Em. 8.0.10001/art. 8-bis) <i>(Procedimento di esecuzione)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 7 (Em. 8.0.10001/art. 8-ter) <i>(Partecipazione al dibattimento a distanza)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 8 (Em. 8.0.10002/art. 8-bis) <i>(Competenza territoriale)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 9 (Em. 8.0.10002/art. 8-ter) <i>(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)</i> Scheda di lettura.....	45
Articolo 10 (Em. 8.0.10002/art. 8-quater) <i>(Registri delle misure di prevenzione)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 11 (Em. 8.0.10002/art. 8-quinquies) <i>(Sequestro e confisca)</i> Scheda di lettura.....	49

Articolo 12 (Em. 8.0.10002/art. 8-sexies) <i>(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 13 (Em. 8.0.10002/art.8-septies) <i>(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 14 (Em. 8.0.10002/art. 8-octies) <i>(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 15 (Em. 8.0.10002/art. 8-novies) <i>(Misure per il supporto delle aziende sequestrate e confiscate)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 16 (Em. 8.0.10002/art. 8-decies) <i>(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 19 (Em. 8.0.10003/art. 8-bis) <i>(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 20 (Em. 8.0.10003/art. 8-ter) <i>(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 21 (Em. 8.0.10003/art. 8-quater) <i>(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 22 (Em. 8.0.10003/art. 8-quinquies) <i>(Permessi straordinari di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 23 (Em. 8.0.10003/art. 8-sexies) <i>(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 24 (Em. 8.0.10003/art.8-septies) <i>(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)</i>	
Scheda di lettura.....	87

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

Emendamento governativo al TU 19 e congiunti	Articolo del disegno di legge n. 1687	Oggetto
3.0.10000	Articolo 2	Inasprimento sanzioni reato art. 416-bis
3.0.10001	Articolo 1	Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione
7.10000	Articolo 4, comma 1	Modifiche al reato di false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 c.c.
8.10000	Articolo 4, comma 2	Modifiche al reato di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante di cui all'articolo 2622 c.c.
8.0.10000	Articolo 5	Modifiche alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari
8.0.10001 (articolo 8-bis)	Articolo 6	Modifiche all'articolo 666 c.p.p. sul procedimento di esecuzione
8.0.10001 (articolo 8-ter)	Articolo 7	Modifiche all'articolo 146-bis disp. att.c.p.p. in materia di partecipazione al dibattimento a distanza
8.0.10002(articolo 8-bis)	Articolo 8	Modifiche agli articoli 5

Emendamento governativo al TU 19 e congiunti	Articolo del disegno di legge n. 1687	Oggetto
		e 27 del codice antimafia in materia di competenza territoriale
8.0.10002(articolo 8-ter)	Articolo 9	Modifiche all'articolo 19 del codice antimafia in materia di rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale
8.0.10002(articolo 8-quater)	Articolo 10	Modifiche all'articolo 81 del codice antimafia relativo ai registri delle misure di prevenzione
8.0.10002(articolo 8-quinquies)	Articolo 11	Modifiche al codice antimafia in materia di sequestro e confisca
8.0.10002(articolo 8-sexies)	Articolo 12	Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende
8.0.10002(articolo 8-septies)	Articolo 13	Trattazione prioritaria ed esclusiva dei procedimenti di prevenzione patrimoniale
8.0.10002(articolo 8-octies)	Articolo 14	Modifiche alla disciplina del codice antimafia in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
8.0.10002(articolo 8-novies)	Articolo 15	Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate

Emendamento governativo al TU 19 e congiunti	Articolo del disegno di legge n. 1687	Oggetto
8.0.10002(articolo 8-decies)	Articolo 16	Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati
8.0.10003 (articolo 8-bis)	Articolo 19	Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia
8.0.10003 (articolo 8-ter)	Articolo 20	Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato
8.0.10003 (articolo 8-quater)	Articolo 21	Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
8.0.10003 (articolo 8-quinquies)	Articolo 22	Permessi straordinari di lavoro
8.0.10003 (articolo 8-sexies)	Articolo 23	Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni
8.0.10003 (articolo 8-septies)	Articolo 24	Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Em. 3.0.10001)

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

L'articolo 1, introducendo un nuovo periodo al comma 3 dell'articolo 129 delle disp. att. del c.p.p., prevede un ulteriore specifico obbligo informativo, successivo all'esercizio dell'azione penale, in capo al PM.

In base all'articolo 129 delle disp.att. c.p.p.- come da ultimo modificato dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136 -quando esercita l'azione penale, il PM ha particolari obblighi informativi a seconda che l'azione sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico: nel primo caso, informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione(commo 1); nel secondo caso, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (comma 1); nel terzo caso, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato (comma 2); e se il reato ha cagionato un danno per l'erario, informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione (comma 3). Il PM invia l'informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-*bis*). Quando esercita l'azione penale per i reati di cui al Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penaleo da leggi specialicomportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al codice dell'ambiente arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3-*ter*) .

L'articolo 129 citato, come modificato, prevede che, nel caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*bis*(circostanze aggravanti)¹, 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere altra utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-*bis* (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353- *bis* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale, il PM sia tenuto a dare notizia della imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Autorità nazionale anticorruzione: quadro normativo

Ai sensi dell'[articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#)² la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, in conseguenza dell'individuazione della stessa CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione (da parte dell'[articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012](#)³, cd. *legge anticorruzione*). Il medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 101 citato, novellando il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha rivisto la composizione dell'Autorità, costituita quale organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti.

Successivamente, l'articolo 19, comma 2, del [decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90](#)⁴, ha introdotto la nuova denominazione di "Autorità nazionale anticorruzione" (ANAC) e ha ridefinito i compiti dell'Autorità, attribuendole, tra l'altro, i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, contestualmente soppressa.

¹ L'articolo 319-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante specifica quando il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

² Recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125.

³ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

⁴ Recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L'individuazione dell'Autorità nazionale anticorruzione è prescritta dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. La ratifica della Convenzione ONU da parte dell'Italia è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 116⁵.

La Convenzione ONU prevede che ciascuno Stato Parte assicuri, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali:

- a) l'applicazione delle politiche dettate dalla Convenzione - in particolare all'articolo 5 - e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
- b) l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.

Al suddetto organo deve essere assicurata l'indipendenza necessaria a permettergli di esercitare efficacemente le sue funzioni al riparo da ogni indebita influenza. All'organo suddetto dovrebbero inoltre essere forniti le risorse materiali ed il personale necessario, nonché la formazione di cui tale personale può avere bisogno per esercitare le sue funzioni.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'[articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#)⁶, è stato soppresso dall'[articolo 68, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#). Ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo, le funzioni dell'Alto Commissario venivano trasferite "al Ministro competente" che avrebbe potuto delegare un sottosegretario di Stato. Il D.P.C.M. 2 ottobre 2008⁷ ha attribuito le funzioni di autorità anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, chiamata ad operare "assicurando autonomia ed indipendenza dell'attività".

L'articolo 6 della già ricordata legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU ha designato quale autorità nazionale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 68, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale soggetto "sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività". Quindi, come detto, la legge n. 190 del 2012 ha individuato quale Autorità

⁵ "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale". Si ricorda inoltre che

⁶ "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

⁷ Non pubblicato in Gazzetta ufficiale.

nazionale anticorruzione la CIVIT⁸, di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009](#)⁹, cui è subentrata l'ANAC.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ANAC, il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che il Presidente dell'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2014, un piano per il riordino della stessa Autorità in cui si prevede:

- il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'AVCP attribuite dal comma 2 (lettera a); il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo;
- la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti (lettera b);
- la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento (lettera c)).

Il piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione diviene efficace a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni a partire dalla sua presentazione da parte del Presidente dell'Autorità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le disposizioni citate attribuiscono inoltre all'ANAC:

- il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁰, che disciplina

⁸ La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit è stata istituita ex articolo 13 del decreto legislativo 150/2009[8] con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni; di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. A tali attribuzioni si affianca il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento. La Commissione esercita le proprie attribuzioni «in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia», in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'esercizio delle competenze concernenti la salvaguardia della trasparenza, la Commissione: predispose le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza che deve essere adottato da ciascuna amministrazione, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione; realizza e gestisce il portale della trasparenza che contiene i dati relativi alle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con il Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). In particolare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del d.lgs. 150, nell'ambito della Commissione è istituita la Sezione per l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni, a cui sono assegnati, con delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione. La Sezione ha il compito di favorire la diffusione della legalità e della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità.

⁹ "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 54-bis, il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (lettera a);

- il potere, introdotto di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato (nuova lettera a-bis).
- il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (lettera b)¹¹. A tale proposito si segnala la Delibera ANAC del 9 settembre 2014, recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento".

Il comma 9 del richiamato articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, completando il disegno organizzativo concernente la nuova ANAC, prevede che le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance - di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹² - siano attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

¹⁰ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

¹¹ Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione* è adottato, ai sensi della legge 190/2012(72) , dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* è adottato, in base all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, da ciascuna amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire, in particolare, un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Tale programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e le relative misure sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

¹² "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Come sopra ricordato l'ANAC ha quindi ereditato, oltre ai nuovi compiti ad essa attribuiti dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90, i compiti e le funzioni precedentemente attribuite alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Tale Autorità era stata istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109¹³ quale organo collegiale costituito originariamente da sette membri, poi ridotto a tre membri - dall'articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 201 del 2011 - nominati con determinazione, adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità per una durata di sette anni.

In merito ai compiti, l'[articolo 6, comma 7, del Codice dei contratti pubblici](#) - di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - stabilisce che la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici essa:

- vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
- vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice;
- vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici ed accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
- predispose e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
- esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
- vigila sul sistema di qualificazione; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di

¹³ "Legge quadro in materia di lavori pubblici", confluita nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

- su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
- svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, per cui, in particolare, l'Autorità determina l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza.

Le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità rientrano nell'ambito della funzione regolatoria del sistema che disciplina gli appalti pubblici al cui ambito è riconducibile anche l'attività di approvazione dei modelli dei bandi-tipo, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, che sono predisposti dalle stazioni appaltanti.

Nell'ambito della funzione amministrativa rileva principalmente la vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese ad opera delle società organismo di attestazione (SOA).

Quanto alle funzioni ispettive e sanzionatorie a carico dell'Autorità, in particolare, il comma 9 dell'articolo 6 attribuisce il potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA e ad ogni altra amministrazione, ente o soggetto coinvolto, documenti, informazioni e chiarimenti sul contratto interessato, disporre ispezioni, perizie e avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza.

In merito alla funzione sanzionatoria, l'Autorità ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del Codice, nei limiti ivi previsti, irroga sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi concernenti, in particolare, l'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.

Rientra, infine, nell'attività dell'Autorità l'espressione di pareri di precontenzioso, di carattere non vincolante, resi su istanza delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intervengono nelle procedure di gara, al fine di comporre conflitti mediante la formulazione di una ipotesi di soluzione.

Articolo 2 (Em. 3.0.10000)

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

L'articolo 2 interviene sul reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* c.p. inasprendone il quadro sanzionatorio.

In particolare la norma, alla **lettera a)**, interviene sul primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p, il quale, nella formulazione vigente, punisce, con la reclusione da sette a dodici anni, "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso". Il disegno di legge eleva la pena detentiva per tale fattispecie a "da dieci a quindici anni".

La **lettera b)** della disposizione interviene sul secondo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. aumentando la pena detentiva da comminarsi a coloro che promuovono o dirigono o organizzano l'associazione. Tali condotte attualmente sanzionate con la reclusione "da nove a quattordici anni" vengono punite con una pena detentiva " da dodici a diciotto anni" .

La **lettera c)**, infine, modifica il quarto comma dell'articolo 416-*bis* c.p, innalzando le pene ivi previste per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. Il quarto comma nella formulazione vigente sanziona con la pena detentiva da nove a quindici anni la partecipazione all'associazione mafiosa armata e con la pena della reclusione dai dodici ai ventiquattro anni la promozione, direzione o organizzazione della medesima. Il disegno di legge, inasprendo il quadro sanzionatorio, prevede la pena della reclusione dodici a venti anni per il partecipe e da quindici a ventisei anni per i promotori.

*E'opportuno ricordare che nel rapporto predisposto dalla Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, presieduta dal cons. Garofoli, istituita con decreto del 7 giugno 2013, fra le proposte formulate, è indicata anche l'esigenza di un ulteriore incremento sanzionatorio per il reato previsto dall'articolo 416 *bis* c.p. Tale proposta, si legge nel documento, è basata su un*

*affermato difetto punitivo riscontrabile rispetto al delitto associativo in materia di stupefacenti. L' articolo 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sanziona infatti il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con la pena della reclusione **non inferiore a dieci anni** per chi partecipa all'associazione e **non inferiore a venti anni** per chi la promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia. La proposta di un inasprimento sanzionatorio- che si dovrebbe sostanziare in una equiparazione delle pene di cui all'articolo 416-bis a quelle contemplate dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990- è, poi «giustificata dall'esigenza che, in caso di accertamento della responsabilità penale e di conseguente condanna per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p., sia applicata "in concreto" una sanzione adeguata alla gravità del reato commesso». Il rapporto precisa inoltre: «ciò vale soprattutto per i promotori e gli organizzatori, in quanto, molto spesso, "i capi" dell'organizzazione criminale non commettono i "reati fine", con la conseguenza di essere condannati per il solo reato associativo. Infatti attualmente, a chi organizza, promuove e dirige l'organizzazione, essendo chiamato a rispondere del solo delitto di cui all'articolo 416-bis c.p., è spesso irrogata una pena che consentirà la ripresa della attività "criminale" dopo pochi anni.»*

Articolo 4 (Em. 7.10000 e 8.10000)

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante)*. -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero

omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le

informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

L'articolo 4 del disegno di legge interviene sulla disciplina del cd falso in bilancio, attraverso modifiche agli articoli 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Le disposizioni vigenti prevedono – a seconda che sussista o meno di un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società – un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino a due anni).

I principali elementi di novità del nuovo articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

§ le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena congiunta della reclusione (da 2 a 6 anni);

§ il reato è procedibile d'ufficio ogni qualvolta dal fatto derivi un danno di rilevante gravità per la società, i soci, i creditori o gli altri destinatari della comunicazione sociale.

§ è prevista la procedibilità a querela di parte, invece, nei casi in cui si tratti di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26714. Il disegno di legge stabilisce inoltre che in tali ipotesi se la querela non viene presentata o viene successivamente rimessa,

¹⁴ *Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.*

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni.

§ la fattispecie è configurata come reato di pericolo; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena fino alla metà¹⁵;

§ è modificato il riferimento al dolo intenzionale (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico"¹⁶);

§ resta punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti (le "informazioni false" prendono il posto dei "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione"), anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo;

§ è prevista la non punibilità del fatto "se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene", nonché nel caso in cui " le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento".

Il **comma 2** dell'articolo 4 del disegno di legge modifica l'articolo 2622 c.c., attualmente relativo alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Tale fattispecie viene sostituita dal reato di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La proposta di legge, individua per il delitto le seguenti caratteristiche:

§ Soggetti attivi: amministratori; direttori generali; dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; sindaci nonché liquidatori di società per azioni quotate in borsa;

¹⁵ In proposito si deve ricordare che l'articolo 2640 c.c., nella formulazione originaria, anteriore alla modifica del 2002, prevedeva una analoga circostanza aggravante (l'aver recato un danno di rilevante gravità all'impresa), estesa però a tutti i reati societari.

¹⁶ E' opportuno segnalare che lo schema di disegno di legge delega, predisposto dalla Commissione Mirone per la riforma organica del diritto societario, (istituita con decreto 24 luglio 1988 e consegnata ai Ministri della giustizia e del Tesoro il 15 febbraio 2000) contemplava il sopprimendo inciso, all'evidente scopo di negare ingresso al dolo eventuale.

§ Condotta: esporre informazioni false ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione

§ Pena: reclusione da tre a otto anni. E' previsto un aggravamento di pena fino alla metà nel caso in cui dal fatto derivi un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale

§ Procedibilità: d'ufficio

Il quadro normativo vigente: il decreto legislativo n. 61 del 2002 e la cd. legge sul risparmio

Sul Titolo XI del Libro V del codice civile sono intervenuti prima, con un'integrale riscrittura, il decreto legislativo n. 61 del 2002 (attuativo della delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n. 366), quindi, la cd. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005).

Per quanto concerne il cd. falso in bilancio, il decreto legislativo n. 61 del 2002 ha previsto due autonome fattispecie incriminatrici differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La prima fattispecie, prevista dal nuovo articolo 2621 c.c. e rubricata "false comunicazioni sociali", mira a salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria.

A questa ipotesi (direttori generali, sindaci e liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge espongono fatti non veri ovvero omettono informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge) viene riservato un trattamento di minore severità sanzionatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 2622 c.c., prevedendo (comma 1) una fattispecie di pericolo («...in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari...»), di natura contravvenzionale («...sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi») e punita solo se commessa con dolo intenzionale («...con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»).

La disposizione prevede poi alcuni casi di non punibilità del fatto (commi 3 e 4):

- § la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- § la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- § la punibilità è esclusa in caso di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscono di non più del 10% da quelle corrette.

Su tale prima fattispecie, è intervenuta la cd. legge sul risparmio, che, da un lato, ha tenuto fermi tutti gli elementi propri del reato contemplati al comma 1 (oggetto materiale, elemento oggettivo, elemento soggettivo, condizioni di procedibilità, ipotesi di non punibilità del fatto) nonché la sua natura contravvenzionale; dall'altro ha apportato le seguenti significative novità:

- § ha ampliato il novero dei soggetti attivi (mediante l'indicazione, accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari);

§ ha innalzato la pena edittale (dall'arresto fino ad un anno e sei mesi all'arresto fino a due anni);

§ inserendo un ulteriore comma, ha previsto una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali dotate di attitudine ingannatoria, con lo scopo di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non sono sanzionabili penalmente in quanto ricorre uno dei casi di non punibilità previsti dai commi 3 e 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 quote, nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 6 mesi a 3 anni.

La seconda fattispecie, di cui all'articolo 2622 c.c., rubricata "false comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori", pur riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nella ipotesi contravvenzionale, ha natura delittuosa («...reclusione...»).

La fattispecie mira a tutelare il patrimonio ed è costruita come reato di danno («...cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori...»).

La norma prevede, peraltro, due differenti ipotesi di delitto di false comunicazioni sociali - l'una commessa nell'ambito di società quotate e l'altra consumata in seno alle altre società di capitali - che si differenziano nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità:

- società non quotate, la reclusione va da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità è a querela (comma 1);

- società quotate, la pena è la reclusione da 1 a 4 anni e si procede d'ufficio (comma 3).

La disposizione riproduce poi (commi 5 e 6) i casi di non punibilità già contenuti nell'articolo 2621 (v. sopra) e fa salva la perseguibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (comma 2).

Anche su tale fattispecie è intervenuta la legge sul risparmio, che in particolare:

§ al comma 1, ha ampliato la categoria dei soggetti attivi del reato, mediante l'indicazione - accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori - dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

§ per quanto riguarda l'evento e i soggetti passivi del reato (rubrica e comma 1) attribuisce rilevanza - oltre alla diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori - anche alla diminuzione del patrimonio della società;

§ nella ipotesi di false comunicazioni relative a società quotate il legislatore attribuisce rilievo penale al "grave nocumento ai risparmiatori": in particolare, quando si verifichi questa eventualità, la pena della reclusione da irrogare può variare da 2 e 6 anni (nuovo comma 4);

§ ai sensi del nuovo comma 5 il nocumento al risparmio si considera grave quando riguarda un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT (attualmente si tratta di circa 28.500 persone) o, in alternativa, se consiste nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del PIL;

§ anche nell'ambito dell'articolo 2622 è stata inserito (comma 9) l'illecito amministrativo a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, quando la loro condotta non sia penalmente sanzionabile per il ricorrere dei casi di non punibilità previsti ora dai commi 7 e 8.

La giurisprudenza costituzionale e comunitaria

La Corte costituzionale è stata chiamata ad affrontare la questione della legittimità costituzionale della disciplina delle false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., come modificata dal d. lgs n. 61 del 2002.

In particolare, questi erano i parametri invocati dai giudici a quo:

§ articolo 3 della Costituzione, in quanto gli articoli 2621 e 2622 avrebbero delineato una fattispecie a formazione progressiva, reprimendo, il primo, la dichiarazione infedele e, il secondo, la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico, così dando luogo a diverse risposte repressive (contravvenzione o delitto) in relazione alla medesima condotta; lo stesso articolo 3 Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento della fattispecie criminosa delle false comunicazioni sociali rispetto ad altri reati di frode lesivi del medesimo interesse alla trasparenza del mercato, quali, in assunto, i delitti di aggio (articolo 501 c.p. e articolo 2637 c.c.), ben più severamente repressi; lo stesso articolo 3 Costituzione nella parte in cui la riforma ha modificato il termine di prescrizione del reato di false comunicazioni sociali previsto dalle norme vigenti anteriormente alla riforma (l'originario termine era decennale, quello previsto per la contravvenzione di soli tre anni), di fatto impedendo l'effettiva repressione di molte condotte illecite;

§ articolo 25 della Costituzione per l'indeterminatezza dell'illecito penale, nella parte in cui la riforma subordina la sussistenza del reato ad una alterazione "sensibile" della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza;

§ l'articolo 24, comma 1, della Costituzione, per la previsione all'articolo 2622 c.c. della perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell'ambito di società non quotate;

§ articolo 27, comma 3, della Costituzione, per la presunta manifesta inadeguatezza del modulo contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell'illecito;

§ l'articolo 76 (e 25, secondo comma) della Costituzione per la presunta genericità della delega nella parte in cui richiede la fissazione di soglie di punibilità (delega in bianco), con particolare riferimento al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2621 c.c., nella parte in cui delineano una serie di soglie di punibilità a carattere percentuale: in specie, escludendo «comunque» la punibilità delle falsità o delle omissioni che determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento; nonché escludendo la punibilità dei fatti conseguenti a valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta. Da un lato, infatti, le soglie di punibilità introdotte dal decreto legislativo — in mancanza della fissazione di direttive nella legge delega — verrebbero ad integrare il contenuto precettivo della norma penale in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge. Da un altro lato, il legislatore delegato avrebbe attuato la generica indicazione della legge delega stabilendo soglie percentuali "tipizzate", senza spiegare le ragioni delle sue scelte, ovvero fornendo giustificazioni «non veritiere» o non pertinenti rispetto all'oggetto della delega.

§ l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali - ratificata dall'Italia con legge 29 settembre

2000, n. 300 - che impone alle Parti di prevedere adeguate sanzioni per le violazioni contabili delle imprese, al fine di impedire la creazione di "fondi neri" utilizzabili a scopo di corruzione: finalità, questa, che sarebbe frustrata dalla introduzione di soglie di punibilità che - in quanto parametrare percentualmente al risultato economico di esercizio o al patrimonio netto della società - renderebbero penalmente lecite falsità anche molto rilevanti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 2004, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Con specifico riferimento alle censure inerenti alle soglie di punibilità a carattere percentuale, la Corte rileva come esse fossero finalizzate ad ottenere una pronuncia che, tramite la rimozione delle soglie stesse, estendesse l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'articolo 2621 c.c. a fatti che, allo stato, non vi erano ricompresi; ciò sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 25 della Costituzione il quale nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, «esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

A ulteriori ordinanze di rimessione, che avanzavano la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2621 e 2622 c.c. in relazione agli articoli 3, 10, 11 e 117 Costituzione, per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento comunitario (Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, nonché articolo 10 del Trattato CE), la Corte costituzionale ha risposto (ord. n. 70 del 2006; ord. n. 196 del 2007) con ordinanze di restituzione degli atti, affinché i giudici a quo valutassero nuovamente la rilevanza delle questioni, a seguito del sopravvenuto mutamento del quadro normativo per l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Sul fronte del diritto comunitario, all'indomani della riforma del falso in bilancio del 2002, alcune autorità giudiziarie italiane (Tribunale di Milano e Corte d'appello di Lecce) si sono rivolte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per ottenere una pronuncia pregiudiziale (ex articolo 234 Trattato CE) circa l'esatta interpretazione della normativa comunitaria in materia di "conti annuali" societari, al fine di una possibile disapplicazione degli articoli 2621 e 2622 c.c..

In particolare, i giudici *a quibus* osservavano come la nuova disciplina dei reati di false comunicazioni sociali dovesse considerarsi affetta da carenze in termini di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva rispetto ai fatti da reprimere, per una serie di ragioni relative alla struttura delle fattispecie, alla misura della sanzione, al regime della procedibilità. Per i giudici nazionali queste carenze sarebbero state censurabili in particolare per violazione di specifici obblighi comunitari di tutela, stabiliti dalla prima, quarta e settima direttiva sul diritto societario (rispettivamente, Dir. 68/151, Dir. 78/660 e Dir. 83/349). L'articolo 6 della prima direttiva, in particolare, prescrive che «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni» tra l'altro, per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite».

La Corte di Giustizia CE si è pronunciata sulle Cause riunite 387/02, 391/02 e 403/02 con sentenza del 3 maggio 2005 con la quale, per un verso ha fornito l'interpretazione generale delle norme comunitarie e, per altro verso, ha stabilito che la direttiva comunitaria non può essere invocata dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro

adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

Articolo 5 (Em. 8.0.10000)

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1** dell'articolo modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 25-ter citato, intervenendo sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità. La norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto di connessione a determinate categorie di soggetti che ricoprono taluni ruoli nella compagine organizzativa dell'ente. Tale limitazione, che aveva suscitato a livello dottrinale più di qualche perplessità, è definitivamente superata dal disegno di legge, il quale prevede che in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie.

Strettamente collegate alle modifiche apportate dalla disposizione precedente agli articoli 2621 e 2622 c.c. appaiono poi le ulteriori modifiche previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5.

In particolare **la lettera b) del comma 1** interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, da un lato, sostituendo il riferimento al reato contravvenzionale con quello al "delitto di false comunicazioni sociali" e, dall'altro, elevando il limite massimo edittale della sanzione pecuniaria da "trecento quote" a "quattrocento quote".

Le lettere c) e d) del comma 1 recano modifiche di coordinamento rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 25-ter conseguenti

alla introduzione del nuovo reato di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge).

Più nel dettaglio la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge sostituisce la lettera b) dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 prevedendo per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge abroga infine la lettera c) dell'articolo 25-*ter* citato, la quale, a legislazione vigente, prevede per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622, terzo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Articolo 6 (Em. 8.0.10001/art. 8-bis)
(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a

distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

L'articolo 6 modifica l'articolo 666 c.p.p., prevedendo una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione.

Più nel dettaglio la **lettera a) del comma 1** sopprime il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 666 del codice di rito, il quale stabilisce che "l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione".

Si tratta di una soppressione "di coordinamento" dovuta alle modifiche apportate alla norma codicistica dalla successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame.

La **lettera b) del comma 1** infatti ridischiama la partecipazione al procedimento di esecuzione dell'interessato, inserendo nell'articolo 666 c.p.p. tre nuovi commi (4-bis, 4-ter e 4-quater).

Per ciò che concerne quindi il regime partecipativo all'udienza camerale dell'interessato, l'articolo 666 c.p.p. come modificato continua a distinguere due ipotesi: quella dell'interessato che sia libero- ovvero che sia detenuto o internato nell'ambito della circoscrizione del giudice- che non ha il diritto di essere presente all'udienza camerale (comma 4-bis) e che, in particolare, acquisisce il relativo diritto solo se fa richiesta di essere sentito dal giudice dell'esecuzione; e quella dell'interessato che sia detenuto o internato fuori dalla circoscrizione del giudice (comma 4-ter).

Nella prima ipotesi il giudice dell'esecuzione - a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio (articolo 178, lett. c) c.p.p.)- dovrà sentirlo in udienza ovvero consentirgli di partecipare all'udienza a distanza attraverso il collegamento audiovisivo (comma 4-*bis*).

Nella seconda ipotesi l'interessato che faccia richiesta di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, acquisisce il diritto di partecipare all'udienza a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo (comma 4-*ter*).

Rimane nella facoltà del giudice dell'esecuzione, qualora ritenga necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, "disporre la traduzione"(comma 4-*quater*).

Con riguardo all'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza di cui all'articolo 146-bis delle disp. att. c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 7 del disegno di legge.

Articolo 7 (Em. 8.0.10001/art. 8-ter)
(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 146-*bis* delle disp. di att. c.p.p. in materia di partecipazione al dibattimento a distanza

Il vigente articolo 146-*bis* stabilisce che quando si procede per taluno dei delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*¹⁷, nonché all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4, c.p.p. (associazione mafiosa, terrorismo, tratta di esseri umani, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.) nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di ordine pubblico sicurezza o di sicurezza;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie (comma 1).

Il disegno di legge interviene sul comma 1 dell'articolo 146-*bis* ampliando l'ambito di operatività della videoconferenza. In particolare la norma consente, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere *a*) e *b*), l'attivazione della videoconferenza per i detenuti ristretti per taluno dei delitti indicati negli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), c.p.p., anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi. La proposta di modifica

¹⁷ Per l'elencazione puntuale dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

inoltre rende possibile per il giudice disporre la partecipazione a distanza al dibattimento anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'amministrazione penitenziaria.

Articolo 8 (Em. 8.0.10002/art. 8-bis)
(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Questioni concernenti la competenza per territorio*). -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

L'articolo 8, comma 1, introduce una nuova disposizione, l'articolo 5-*bis*, nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il cd codice antimafia.

Tale norma prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado, ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

In base al comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente (comma 2 dell'articolo 5-*bis*). La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 (comma 3 dell'articolo 5-*bis*).

E' opportuno osservare come l'intervento legislativo dirima una questione oggetto di ampio dibattito in sede giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento del giudice di legittimità, infatti, la competenza del Tribunale è funzionale e inderogabile e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sentenze nn. 21710 del 2003 e 19067 del 2010).

In base ad un secondo orientamento la tesi giurisprudenziale enunciata testè non apparirebbe convincente in quanto fondata sulla natura funzionale della competenza dell'organo proponente che si rifletterebbe sull'organo giudicante, ignorando il fatto che il codice antimafia prevede un'autonoma disposizione (articolo 5) in materia di competenza del giudice. L'autonoma attribuzione della competenza in mancanza di specifiche disposizioni, comporta l'applicazione dei principi che regolano i procedimenti in camera di consiglio, in forza del richiamo al procedimento di esecuzione con l'individuazione, quale termine di decadenza per sollevare l'eccezione la conclusione della discussione in primo grado (Cass., Sentenza n. 4041 del 1999)

Il **comma 2** dell'articolo 8 modifica l'articolo 27 del codice antimafia.

Più nel dettaglio, **la lettera a)** del comma 2 della disposizione inserisce nell'articolo 27 del codice antimafia due nuovi commi, il 2-*bis* e il 2-*ter*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione dell'articolo 5-*bis*, prevedendo la trasmissione degli atti all'organo proponente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado. In base alle nuove norme la corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente non solo qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello, ma anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 introduce, poi, un nuovo comma *3-bis* dell'articolo 27 del codice antimafia che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). Da ultimo **la lettera c)** del comma 2 dell'articolo 8 introduce un nuovo comma *6-bis* nel citato articolo 27, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Più nel dettaglio in base al nuovo comma al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito

Articolo 9 (Em. 8.0.10002/art. 8-ter)
(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

L'articolo 9 modifica il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali, come individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 dello stesso codice, di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 19, comma 4, nella sua formulazione vigente, individua le facoltà comprese nei poteri di indagine patrimoniale. Attraverso il rinvio all'articolo 17 sono individuati gli organi titolari del potere di proposta patrimoniale, che coincidono sostanzialmente con i titolari del potere di proposta delle misure personali (indicati nell'articolo 5), con l'esclusione del procuratore nazionale antimafia, competente per le sole proposte personali, e del procuratore circondariale, competente per le sole proposte personali relative alle "persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della l. n. 401 del 1989", con riferimento alle quali le proposte patrimoniali sono avanzate dal procuratore distrettuale. I poteri di indagine, attualmente, comprendono, da un lato, la facoltà degli organi proponenti di richiedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei proposti e di tutti i soggetti che possono essere coinvolti nei contesti criminali di questi¹⁸ e, dall'altro, la facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253 (sequestro probatorio), 254 (sequestro di corrispondenza) e 255 (sequestro presso banche) c.p.p.

¹⁸ Il comma 3 dell'articolo 19 indica fra i soggetti, diversi dal proposto, nei confronti dei quali possono essere svolte le indagini il coniuge (anche se separato), i figli, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto col proposto, le persone fisiche o giuridiche, le società, i consorzi o le associazioni, del cui patrimonio il proposto risulta poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

I commi 1 e 2 dell'articolo 19 delineano l'oggetto dell'attività di indagine. Più nel dettaglio le indagini riguardano il tenore di vita, le disponibilità finanziarie, il patrimonio, l'attività economica, le fonti di reddito (comma 1); la titolarità di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri; la fruizione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate concesse o erogate dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione europea (comma 2).

Trattandosi di indagini in gran parte documentali esse sono svolte il più delle volte interrogando le numerose banche dati informatiche disponibili.

Il disegno di legge mira quindi ad ampliare il novero delle banche dati consultabili.

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati)

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l'infrastruttura trasmissiva dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle pagine informative dei singoli servizi. Con [provvedimento](#) dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2014 sono stati definiti i tempi e le modalità per l'invio della "comunicazione integrativa" all'Archivio dei rapporti finanziari (adempimento introdotto dal "Decreto Salva Italia") che vincola gli operatori finanziari a trasmettere ogni anno - con la nuova infrastruttura informatica - oltre ai dati identificativi del rapporto, i relativi saldi (quello iniziale all'1 gennaio e quello finale al 31 dicembre) e i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare e avere. L'invio dovrà avvenire, a regime, entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; mentre, i dati relativi al 2011 andranno trasmessi entro il prossimo 31 ottobre, quelli relativi al 2012 entro il 31 marzo 2014.

Fino al 10 luglio l'accreditamento al SID viene riservato ai soli nodi di interscambio che offrono i propri servizi di trasmissione ad altri soggetti.

Articolo 10 (Em. 8.0.10002/art. 8-quater)
(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di

archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

- c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

L'articolo 10 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia relativo ai registri delle misure di prevenzione.

La disposizione del codice antimafia citata prevede l'istituzione presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. In tali registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono demandati ad un decreto ministeriale.

Il disegno di legge interviene su tale norma prevedendo, da un lato, che nei registri delle procure della Repubblica (**lettera a**) venga annotato anche il provvedimento di archiviazione, ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione (**lettera b**) e, dall'altro, che la proposta di applicazione di misura di prevenzione, formulata dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, venga comunicata non immediatamente ma contestualmente alla procura competente per territorio, con allegazione in copia della proposta (**lettera c**).

Articolo 11 (Em. 8.0.10002/art. 8-quinquies)
(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Sequestro e confisca per equivalente)*. -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Il comma 1 dell'articolo 11 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, prevedendo che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Introduce inoltre disposizioni in materia di revoca del sequestro, prevedendo che il tribunale debba, in caso di revoca, ordinare le conseguenti trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri (numero 3).

Il comma 2, lettera a), modifica invece l'articolo 24 del codice antimafia, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

L'articolo 24 del codice antimafia, nella formulazione vigente, disciplina la cd confisca di prevenzione, prevedendo che essa possa essere disposta dall'autorità giudiziaria sui beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza.

Recentemente proprio in relazione a tale norma e in particolare sulla questione concernente l'opponibilità dell'evasione fiscale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (SU 30.07.2014, n. 33451)

Più nel dettaglio le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se ai fini della confisca di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche svolte dal soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, si dovesse tenere conto o meno anche dei proventi dell'evasione fiscale.

Nella citata sentenza le Sezioni Unite osservano preliminarmente come con riguardo a questa specifica questione non si segnalino contrasti giurisprudenziali, avendo il giudice nomofilattico mostrato negli anni una solida unità di indirizzo, in senso decisamente negativo.

Infatti, salvo in un caso isolato, Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512., la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato che i proventi dell'evasione fiscale potessero rilevare per giustificare la provenienza legittima dei beni, pur senza approfondire se tali proventi si dovessero identificare con l'intero imponibile al lordo dell'imposta dovuta ovvero solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa (si vedano tra le altre, Cass., Sez. IV, 5 febbraio, 1990, n. 265.; Cass., Sez. V., 10 novembre 1993, n. 3561.; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1996, n. 258; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 95; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 6570; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204).

Secondo la giurisprudenza dominante, i proventi dell'evasione fiscale non possono essere considerati proventi leciti in quanto derivano pur sempre da un'attività costituente reato, e quindi, in quanto annoverabili fra " *i beni che risultino frutto di attività illecite*" non possono che essere assoggettati alla confisca in questione.

Secondo questo orientamento, peraltro non rileva neppure l'eventuale condono fiscale che abbia l'effetto di far rientrare legalmente nel patrimonio del proposto le somme sottratte al fisco, "dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (così Cass., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181.).

Un contrasto giurisprudenziale segnala invece la Suprema Corte in relazione all'analoga questione sorta con riguardo alla c.d. confisca allargata di cui all'articolo 12 *sexies*,

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, cioè la confisca che il giudice penale deve disporre in caso di condanna per alcuni reati particolarmente gravi elencati dallo stesso articolo 12 *sexies*, e che ha come oggetto il denaro, i beni o le altre utilità "di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica". Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'imputato destinatario della misura ablativa non potrebbe giustificare la legittima provenienza del bene allegando proventi di un'attività economica lecita ma non dichiarata al fisco, in quanto si tratterebbe di proventi comunque illeciti (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 10 giugno 1994, n. 2860; nonché, più di recente, Cass., Sez. II, 28 settembre 2011, n. 36913).

Un secondo e più recente orientamento, invece, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui il condannato risulta avere la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito, afferma che si debba tener conto di tutte le fonti lecite di produzione del patrimonio, "sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi"(così Cass., Sez. I, 5 novembre 2013, n. 9678; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 49876; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6336). Tale soluzione sarebbe imposta dalla *ratio* dell'istituto che mira a colpire i proventi di attività criminose e "*non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria*" (Cass., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926).

La illogicità sottesa alla diversità di orientamenti registrata (uniforme nel caso della confisca di prevenzione e oggetto di contrasto invece nel caso della confisca allargata), da un lato, e il riconoscimento di una comune *ratio legis* tra gli istituti (cioè il contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni), dall'altro, sono alla base della remissione alle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 33451 del 2014 quindi, la Suprema Corte, nel negare la sussistenza di una medesima *ratio* fra le due tipologie di confisca, ha confermato l'orientamento sino ad ora seguito della giurisprudenza di legittimità limitandosi da un lato ad affermare che "ai fini della confisca di cui all'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 del codice antimafia), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [non] deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale" e dall'altro a ritenere coerente con la struttura normativa dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, «che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il "reddito dichiarato" o con la "propria attività economica"», che si possa «tener conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria "attività economica") secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali».

Sulla questione della opponibilità dell'evasione fiscale con riguardo sia alla confisca di prevenzione che a quella allargata si sono espressi, sollecitando un intervento legislativo chiarificatore sia la Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiandaca, sia la Commissione bicamerale antimafia (Doc. XXIII, n. 1), in parte riprendendo gli argomenti addotti dalla Sezione rimettente.

La cd Commissione Fiandaca, nel suggerire una integrazione dell'articolo 24 analoga a quella proposta dal disegno di legge in esame, sottolinea come tale "modifica... esclude che possa estendersi alla confisca di prevenzione la tendenza – recentemente emersa nella giurisprudenza di legittimità, in relazione alla confisca penale ex art 12-*sexies* decreto-legge n. 306 del 1992– a consentire all’indagato di giustificare la sproporzione patrimoniale tramite redditi non dichiarati al fisco. Quest’ultima interpretazione trova un significativo argomento nel rilievo che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla ratio e dal piano operativo dell'articolo 12-*sexies* citato. Si tratta, in altri termini, del timore che si giunga ad eludere i limiti della predetta norma che delinea i presupposti della confisca penale “allargata”, atteso che si verrebbe in tal modo ad estendere di fatto il provvedimento ablativo anche a soggetti indiziati del reato di evasione fiscale, non previsto nel catalogo di quelli che consentono l’applicazione della misura patrimoniale. Tale pericolo non appare tuttavia sicuramente configurabile per la confisca di prevenzione, che – specialmente dopo le riforme degli anni 2008-2011 - non resta circoscritta ad una serie di ipotesi delittuose tassativamente individuate, e può trovare applicazione anche nei confronti del soggetto che sia ritenuto un “evasore fiscale socialmente pericoloso”, dedito con abitudine a tale tipo di traffici illeciti. Sembra quindi opportuno un chiarimento legislativo su tale controversa questione, in coerenza con la *ratio* ispiratrice del sistema prevenzionistico e con le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. pen., sez. II, Sentenza 27 marzo 2012, n. 27037)".

Similmente la Commissione bicamerale antimafia nella propria relazione (Doc. XXIII, n. 1) rileva che "sarebbe in clamoroso contrasto con i principi di legalità e di solidarietà sanciti dalla Carta costituzionale immaginare che una persona socialmente pericolosa possa giustificare i propri beni assumendo che siano stati acquistati con il provento dell'evasione fiscale. Tale precisazione normativa deve, a maggior ragione, riguardare anche le ipotesi di confisca allargata di cui all'articolo 21-*sexies* citato".

Si rinvia per le analoghe modifiche alla confisca allargata di cui alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 24 del codice antimafia, prevede poi che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello stesso codice.

Il comma 2 dell'articolo 24 del codice antimafia fissa in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro. Nel caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice, non sono mancate critiche da parte della dottrina e degli stessi operatori del diritto in ordine alla eccessiva rigidità dei termini perentori di efficacia del procedimento di prevenzione. Tale rigidità, si sosteneva, rischiava da un lato, di indurre il Tribunale della prevenzione ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio; dall'altro, di permettere al soggetto attinto dal sequestro di sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione per ottenerne la declaratoria di inefficacia. Inoltre, il *dies ad quem* di due anni e mezzo, sia per il giudizio di primo grado sia in sede di gravame, non appariva compatibile: - con le esigenze probatorie e di garanzia del procedimento di prevenzione - con i carichi di lavoro e con le carenze di organico dei Tribunali, atteso che sono pochissime le sezioni specializzate penali di misure di prevenzione. Per ovviare a tali criticità il legislatore, con la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), è intervenuto sull'articolo 24, prevedendo la sospensione *ex lege* dei suddetti termini di efficacia per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto.

Il **comma 3** dell'articolo 11 infine interviene sull'articolo 25 del codice antimafia, apportando significative modifiche alla disciplina relativa al sequestro e alla confisca per equivalente.

L'articolo 25 vigente individua due distinte ipotesi in cui è consentito disporre il sequestro o la confisca per equivalente ovvero nel caso in cui la persona destinataria della misura di prevenzione disperda, distragga, occulti o svaluti i beni per eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca che li abbiano ad oggetto; i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Più nel dettaglio l'articolo 25, come riscritto, al comma 1, prevede che ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

Il comma 2 della norma, poi, estende l'ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

La disposizione, in sintesi, recependo i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, riformula l'istituto consentendo in ogni caso l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente al proposto e agli eredi o aventi causa, senza che rilevi la finalità elusiva, sulla falsariga di quanto previsto per le confische penali (come agli articoli 322-ter e 640-quater c.p.). "In tal modo - si precisa nel documento citato- potrà procedersi alla sottrazione dei beni che siano stati acquisiti dal proposto in epoca almeno coeva alla manifestazione della sua pericolosità, trovando giustificazione

il sequestro e la confisca per equivalente nella necessità di evitare illeciti arricchimenti complessivi del patrimonio del soggetto”.

Articolo 12 (Em. 8.0.10002/art. 8-sexies)

(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale

esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di

consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del

luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione

di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge riscrive l'articolo 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende.

Il comma 1 dell'articolo 34 come modificato prevede che quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriali, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 ovvero, di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a e b (articolo 416-bis e delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis c.p.p.)¹⁹ e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale competente, su proposta del questore o del direttore della DIA («soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17) dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, ove persistano le condizioni in base alle quali la misura è stata adottata la prima volta.

¹⁹ Per la puntuale elencazione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

In base al comma 3, a seguito dell'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, vengono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. Quest'ultimo esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 4 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri.

Ai sensi del comma 5 l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2 anche nei confronti del PM. Per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, il comma 5 richiama in quanto applicabili i meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro.

Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale delibera l'esito di questi. Il procedimento si svolge con le modalità previste, in quanto compatibili, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria (Titolo I, capo II, sezione I) con udienza camerale. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il PM. Il tribunale può quindi adottare tre diverse tipologie di decisioni: la revoca della misura; la revoca della misura e la contestuale applicazione del controllo giudiziario; la confisca dei beni.

Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. In tale caso l'amministrazione controllata ha sortito il proprio effetto bonificando l'attività economica che non offre alcuna agevolazione alle persone pericolose ed è ormai ricondotta nel circuito economico legale. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario quando il pericolo dell'agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. (comma 6)

Sempre nell'ambito della cd fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro qualora sussista il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di sospensione vengano dispersi, sottratti o alienati

o nei casi di confisca; tale misura è applicata fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 3 (sei mesi rinnovabili fino ad un massimo di dodici).

Il **comma 2 dell'articolo 12** introduce nel codice antimafia, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "non assume carattere di stabilità (...) e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa (comma 1 dell'articolo 34-*bis*).

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-*bis*, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può in primo luogo, imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. In secondo luogo con il provvedimento il tribunale può procedere alla nomina di un giudice delegato e di un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo, può imporre:

- a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;
- c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34-*bis*, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi da ultimo citati, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

In caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, è facoltà del tribunale disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il comma 5 dell'articolo 34-*bis* disciplina la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. L'istanza di revoca può essere proposta dal titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario. Entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, il tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

Articolo 13 (Em. 8.0.10002/art. 8-septies)

(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO V-BIS

**TRATTAZIONE PRIORITARIA
DEL PROCEDIMENTO**

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Termine di redazione del provvedimento)*. -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

L'articolo 13 introduce, al **comma 1**, il capo *V-bis* nel titolo II del libro I del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-*ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Il comma 1 del nuovo articolo 34-*ter* sancisce la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura (comma 2). Ai sensi del comma 3, con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio è tenuto a comunicare al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti.

La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il **comma 2** dell'articolo 13 del disegno di legge inserisce all'articolo 7-*bis* del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario il comma 2-*sexies*, al fine di individuare i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia.

Più nel dettaglio la norma stabilisce l'individuazione presso gli uffici giudicanti competenti di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari.

Infine il **comma 3** dell'articolo 13 introduce una nuova disposizione, l'articolo 7-*bis*, nel codice antimafia, disciplinando i termini per il deposito del decreto da parte del tribunale.

In particolare tale norma prevede che il decreto del tribunale sia depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del c.p.p., ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera

c)²⁰, in materia di requisiti delle sentenze nonché quelle di cui all'articolo 154 delle disp.att.c.p.p.²¹ relative alla redazione non immediata dei motivi della sentenza.

²⁰**Art. 546. Requisiti della sentenza.** 1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

²¹**Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza** 1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 14 (Em. 8.0.10002/art. 8-octies)

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in

corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

L'articolo 14 interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 1** modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, inserendovi due nuovi commi, il 2-bis e il 2-ter. Il nuovo comma 2-bis prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto dal giudice delegato (nell'ambito degli iscritti all'apposito albo) secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli

incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia dei beni appresi in via cautelare. L'individuazione di tali criteri viene demandata ad un successivo decreto interministeriale. Tale decreto dovrà, altresì, individuare i casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare.

Il nuovo comma *2-ter* del citato articolo 35 stabilisce, invece, che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende confiscate, da scegliersi nell'apposita sezione del pertinente albo professionale, non può essere conferito a soggetti i quali, al momento della nomina, sono già titolari di analoghi incarichi.

E' appena il caso di segnalare che nella Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, predisposta dalla Commissione bicamerale antimafia, e approvata dalle Camere, con riguardo ai criteri per il conferimento degli incarichi, si segnala l'esigenza di integrare la normativa di cui all'articolo 35 del codice antimafia "con alcuni principi desunti dalle prassi già seguite dalla maggior parte degli uffici giudiziari, basate sulla rotazione degli incarichi e sulla loro equilibrata ripartizione tra gli amministratori giudiziari, in modo da evitare eccessive concentrazioni in capo allo stesso soggetto".

La **lettera b)** del **comma 1** aggiunge un ulteriore comma, il *5-bis*, all'articolo 37 del codice antimafia. La nuova disposizione prevede che, a seguito del decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e che il tribunale provvede agli adempimenti riguardanti le spese, i compensi e i rimborsi stabiliti dall'articolo 42 del codice antimafia e all'approvazione del rendiconto della gestione svolta dall'amministratore giudiziario.

Tale intervento, si precisa nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, risponde all'esigenza di "chiarire gli adempimenti che devono essere svolti nel momento in cui, per effetto del decreto di confisca di primo grado, si chiude la fase dell'amministrazione giudiziaria per passare alla gestione del bene da parte dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Da ultimo la **lettera c)** del **comma 1** dell'articolo 14 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 38 del codice antimafia.

Oltre alla abrogazione dei commi 4 e 6 della norma citata da ultimo (numero 3), si prevede, attraverso modifiche al comma 1, che l'Agenzia, nell'ambito della sua attività di ausilio durante la fase cautelare del sequestro, possa proporre al tribunale l'adozione delle misure per la migliore utilizzazione dei cespiti appresi, individuate attraverso i nuovi strumenti introdotti dal disegno di legge in esame mediante l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 110 del codice antimafia (numero 1). Infine con una ulteriore modifica al comma 7 dello stesso articolo 38 viene previsto che i coadiutori di cui può avvalersi l'Agenzia, per

l'amministrazione dei beni dopo il decreto di confisca di primo grado, siano individuati secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario e, pertanto, scelti tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari (numero 4).

Articolo 15 (Em. 8.0.10002/art. 8-novies)

(Misure per il supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

L'articolo 15 introduce un nuovo articolo entro il Codice antimafia (ossia l'articolo 41-*bis*) avente per oggetto l'istituzione di *Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate*.

Siffatti Tavoli permanenti sono istituiti presso le Prefetture-UTG (le quali, secondo la complessiva impostazione organizzativa perseguita dal disegno di legge, sono gli attori attraverso i quali l'Agencia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata obbligatoriamente si avvalga per lo svolgimento sul territorio delle proprie finalità).

I compiti affidati ai Tavoli permanenti sono vari: favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; coadiuvare l'amministratore giudiziario e l'Agencia nella gestione delle aziende; favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; esprimere, se richiesto, un parere, ancorché non vincolante, sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agencia.

I Tavoli permanenti sono composti da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni destinatarie degli immobili confiscati e delle direzioni territoriali del lavoro. Alle sedute possono, inoltre, essere invitati esponenti degli enti locali di volta in volta interessati e della camera di commercio.

Più esattamente, i componenti 'fissi' dei Tavoli permanenti sono un rappresentante ciascuno: dell'Agencia (di regola individuato nel dirigente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3, del Codice antimafia), delle Regioni, delle Direzioni territoriali del lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale (le quali designano il proprio rappresentante ogni quattro mesi secondo criteri di rotazione), delle associazioni del terzo settore (da scegliersi secondo criteri di rotazione). Queste ultime sono (ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c*) del Codice antimafia) comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla [legge n. 266 del 1991](#), cooperative sociali di cui alla [legge n. 381 del 1991](#), comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. n. 309 del 1990), associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge n. 349 del 1986](#).

E' prevista clausola di invarianza finanziaria, rimanendo esclusa la largizione di compensi o rimborsi di sorta.

Articolo 16 (Em. 8.0.10002/art. 8-decies)

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera *c*), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di

cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

L'articolo 16 interviene sull'articolo 48 del Codice antimafia, novellando (per alcuni circoscritti profili) sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Non è scalfita l'ispirazione di fondo delle disposizioni vigenti, intese a privilegiare l'utilizzazione per fini sociali di questa tipologia di beni.

La novella disposta è triplice:

- si prevede che l'immobile possa essere assegnato agli enti locali per lo svolgimento non solo di attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica. E' posto comunque un obbligo di reimpiego dei proventi ricavati dall'immobile in attività sociali;

- si amplia il novero degli enti cooperativi cui possano essere assegnati gli immobili confiscati, ricomprendendovi - oltre alle cooperative di cui alla legge n. 349 del 1986 - anche le altre tipologia di cooperative, purché a mutualità prevalente e operanti senza fine di lucro;

- si prevede che la destinazione impressa ai beni immobili assegnati dall'Agenzia sia pubblicata sul sito dell'Agenzia medesima (ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa); e si pone un obbligo per i soggetti destinatari o assegnatari di comunicare all'Agenzia, per tale pubblicazione, i dati relativi ai cespiti connessi all'immobile - obbligo sanzionato, in caso di inadempimento, dalla revoca della destinazione.

Articolo 19 (Em. 8.0.10003/art. 8-bis)

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre

disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-*ter*»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

L'articolo 19, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, inserendo, da un lato, il rinvio ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La prima modifica è volta ad ovviare alla rilevata discrasia fra delitti previsti dall'articolo 12-*sexies* e delitti in materia di mafia, contemplati dall'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. In ragione dello stratificarsi di interventi legislativi spesso disorganici, infatti, non sempre all'ampliamento dei reati di cui all'articolo 51 è seguito l'inserimento di tali fattispecie fra i delitti ricompresi nell'articolo 12-*sexies*.

Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies*, così come modificato, prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p., per una serie di delitti, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La norma precisa inoltre che la legittima provenienza dei beni non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

I numerosi reati previsti dall'articolo 12-*sexies* possono essere così schematicamente elencati:

1. delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.:

- a. articolo 416, sesto comma c.p.(Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del T.U. immigrazione)
- b. articolo 416, settimo comma c.p. (Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*);
- c. articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- d. articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi);
- e. articolo 416-*bis* c.p.(associazione di tipo mafiosa, anche straniera);
- f. articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);
- g. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991);
- h. articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- i. articolo 291 *quater* decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
- j. articolo 260 decreto legislativo. n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)

Per il segnalato difetto di coordinamento fra le previsioni di cui all'articolo 12-*sexies* e quelle di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. a legislazione vigente non è consentita la confisca nei delitti di cui alle lettere i) e j). Al fine di ovviare a tale incongruenza il disegno di legge ha inserito nell'articolo 12-*sexies* il richiamo all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto anche nel caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- 2. Peculato (articolo 314 c.p.);
- 3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);
- 4. Malversazione a danno dello Stato(articolo 316 bis c.p.);
- 5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter c.p.)
- 6. Concussione(articolo 317 c.p.);

7. Corruzione per un atto d'ufficio(articolo 318 c.p.);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio(articolo 319 c.p.)
9. Corruzione in atti giudiziari(articolo 319 ter c.p.);
10. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio(articolo 320 c.p.);
11. Istigazione alla corruzione(articolo 322 c.p.);
12. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(articolo 322 bis c.p.);
13. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio(articolo 325 c.p.);
14. Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) realizzata allo scopo di commettere gli articoli. 517 *ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
15. Estorsione(articolo 629 c.p.);
16. Usura(articolo 644 c.p.);
17. Usura impropria(articolo 644 *bis* c.p.);
18. Ricettazione(articolo 648 c.p.), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (ipotesi lieve);
19. Riciclaggio(articolo 648 *bis* c.p.);
20. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(articolo 648 *ter* c.p.);
21. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990) esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve);
22. Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (cfr. i delitti previsti dall'articolo 270 c.p. all'articolo 280 c.p.);
23. Delitti in materia di contrabbando (articolo 295, secondo comma, del d.P.R. n. 43del 1973).

Con riguardo alla problematica dell'utilizzo di beni derivanti da evasione fiscale si rinvia ai rilievi di cui alla scheda di lettura relativa all'articolo 11.

Strettamente collegate alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* sono le modifiche apportate al comma 2-*ter* (**lettera c**) e l'abrogazione dei commi 2 e 2-*bis* (**lettera b**) e 2-*quater*, 3 e 4 (**lettera d**) del comma 1 dell'articolo 19 del disegno di legge.

La lettera e) interviene, poi, sul comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* il quale prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice antimafia possano essere applicate

anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

Il disegno di legge prevede con riguardo alla confisca penale di valori ingiustificati l'applicazione anche delle disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro (lettera e), numero 1). L'intervento legislativo, poi, prevede che, nel caso in cui l'udienza preliminare non sia prevista, l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, c.p.p. (lettera e), numero 4).

Ulteriori modifiche al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* di sostanziale coordinamento sono da ultimo apportate dai numeri 2,3 e 5 della lettera e).

La lettera f) infine aggiunge un ulteriore comma, il 4-*quinquies*, all'articolo 12-*sexies*. Tale disposizione stabilisce che i terzi, titolari formali dei beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Articolo 20 (Em. 8.0.10003/art. 8-ter)

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per

amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

L'articolo 20 reca ulteriori modifiche all'articolo 12-*sexies* del [decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), introducendovi due ulteriori commi (4-*sexies* e 4-*septies*).

Le due nuove disposizioni disciplinano il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Più nel dettaglio il comma 4-*sexies* dell'articolo 12-*sexies* citato prevede l'applicabilità della confisca allargata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-*ter*) quando, a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Il successivo comma 4-*septies* prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666 c.p.p., inizi o prosegua nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

*In proposito si segnala come la questione concernente l'applicabilità della confisca ex articolo 12-*sexies* in caso di prescrizione del reato è oggetto di*

contrasto giurisprudenziale. (in questo senso Cass. Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273; contra Cass. Sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325).

E' appena il caso, inoltre, di rilevare come, avendo la Suprema Corte con una giurisprudenza costante affermato la natura di misura di sicurezza atipica della confisca allargata, non sembrerebbero porsi dubbi di legittimità delle disposizioni in esame sotto il profilo della violazione dei principi di presunzione di innocenza (con riguardo alla applicazione della confisca in assenza di una condanna) e del carattere personale della responsabilità penale (in relazione all'estensione agli eredi della confisca),

Articolo 21 (Em. 8.0.10003/art. 8-quater)

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate

alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e antimafia.

L'articolo 21 reca la previsione di una giornata nazionale - prescelta nel 21 marzo - "della memoria e dell'impegno" in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

In tale giornata sono organizzate iniziative educative e informative volte a cementare una memoria condivisa riguardo e alle vittime innocenti e alla lotta alle mafie - senza oneri finanziari e senza che la giornata sia da considerarsi ricorrenza festiva (e dunque sia annoverata tra quelle oggetto della legge n. 260 del 1949).

Senza qui considerare i giorni festivi e le solennità civili (e annoverando tra queste ultime la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, istituita dalla legge n. 222 del 2012 e da celebrarsi il 17 marzo), si ricorda che le giornate celebrative sono le seguenti: 7 gennaio, giornata nazionale della Bandiera; 27 gennaio, giornata della Memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz); 9 febbraio, giornata nazionale degli stati vegetativi; 21 febbraio, giornata nazionale del Braille; 11 marzo, giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo; prima domenica di primavera, giornata della prevenzione oncologica; 24 marzo, giornata nazionale per la promozione della lettura; 27 marzo, giornata nazionale del teatro; 4 aprile, giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale; data fissata dal ministro della salute tra il 21 marzo e il 31 maggio, giornata per la donazione degli organi; prima domenica di maggio, giornata nazionale dell'epilessia; 5 maggio, giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia; 9 maggio, giornata d'Europa; 9 maggio, giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice; terza domenica di maggio, giornata nazionale della musica popolare; ultima domenica di maggio, giornata nazionale del sollievo; prima domenica

di giugno, giornata nazionale dello sport; ultima domenica di maggio o prima domenica di giugno, giornata nazionale per la donazione del sangue; prima domenica di giugno (o seconda, se la prima cada il 2 giugno), giornata nazionale del malato oncologico; secondo martedì di giugno, giornata nazionale dell'innovazione; 8 agosto, giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo; 4 ottobre, giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse; prima domenica di ottobre, giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche; seconda domenica di ottobre, giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro; 12 ottobre, giornata nazionale di Cristoforo Colombo; 24 ottobre, giornata dell'ONU; 9 novembre, giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino; giornata nazionale della scuola, individuata dal ministro dell'istruzione d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Articolo 22 (Em. 8.0.10003/art. 8-quinquies)
(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'articolo 22 prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari possano ottenere un attestato di "testimone della memoria storica" e che da esso possa conseguire nel pubblico impiego il diritto di fruire di permessi lavorativi straordinari - nella misura massima di cento ore annue - retribuiti e soggetti a recupero, per la partecipazione ad iniziative nelle istituzioni scolastiche universitarie (o di formazione propedeutiche a tali iniziative), o presso enti e associazioni che abbiano sottoscritto appositi protocolli d'intesa con il ministero dell'istruzione.

Questo, secondo modalità attuative da definirsi con decreto del ministro della giustizia di concerto con quello dell'istruzione (e con quello dell'interno).

Articolo 23 (Em. 8.0.10003/art. 8-sexies)

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

L'articolo 23 prevede l'applicabilità del cambiamento di generalità (con garanzia della riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione) ai testimoni di giustizia - ossia coloro che assumano, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone (purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero non ne sia in corso un procedimento di applicazione).

La disciplina vigente (ossia l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991, mercé il rinvio interno al suo articolo 9 e articolo 13, comma 5) prevede siano applicabili ai testimoni di giustizia misure speciali di protezione, e nel novero di queste l'articolo 13, comma 5 (cui l'articolo 16-*bis* fa rinvio, si è detto) ricomprende anche il cambiamento di generalità (come disciplinato dal decreto legislativo n. 119 del 1993); tuttavia in quel medesimo articolo 16-*bis* manca per converso il rinvio all'articolo 15 (si è entro il corpo normativo del decreto-legge n. 8 del 1991) ossia non vi è il rinvio alla specifica disposizione che ha per oggetto il cambiamento di generalità.

La disposizioni in commento pone fine a tale mancato rinvio, in tal modo rendendo pienamente applicabile anche ai testimoni di giustizia, tra le misure speciali di protezione, il cambiamento di generalità.

Articolo 24 (Em. 8.0.10003/art. 8-septies)

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

«c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

L'articolo 24 del disegno di legge reca modifiche alla legge n. 512 del 1999 istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso.

La **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo in esame aggiunge un ulteriore comma (comma 4-*ter*) all'articolo 4 della legge n. 512, il quale esclude l'obbligazione del Fondo nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti da cui risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Il Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, ha lo scopo di indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parti civili nei relativi procedimenti penali. Ai sensi dell'articolo 4 di tale legge, ai benefici possono accedere - entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo - le persone fisiche, o i loro eredi, e gli enti costituiti (questi ultimi limitatamente al rimborso delle spese processuali) purché:

§ abbiano subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso;

§ abbiano ottenuto in proprio favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza (definitiva o non definitiva) che ha riconosciuto i danni subiti;

§ non versino in situazioni soggettive ostative, e cioè non abbiano subito una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a) del c.p.p. o una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575 del 1965, né i relativi procedimenti in corso.

La **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo 24 aggiunge, poi, all'articolo 6, comma 1, della legge del 1999, una nuova lettera (*c-quater*) che prevede, la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo, da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nei casi di soggetto deceduto in conseguenza di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Comitato dovrà, infatti, accertare che, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.

L'articolo 6 della legge n. 512 del 1999 prevede che la corresponsione delle somme richieste al Fondo è disposta con deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

§ dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

§ dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;

§ dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione;

§ dell'inesistenza, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano, nei confronti del beneficiario, procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna per i gravi reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.),

§ dell'inesistenza, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, di una misura di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965 applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati di mafia o di un procedimento in corso per l'applicazione di una delle suddette misure di prevenzione

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>186</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>187</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4 ^a Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>188</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 3 ^a Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<u>194/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<u>194/II</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".